



COMUNE DI INGRIA

Città Metropolitana di Torino

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 22/12/2025

OGGETTO: Contratto di fornitura di energia elettrica con la società Ki Energia con sede in Rieti (RI) 02100, Piazza Della Repubblica 11

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Ingria, li _____

Il Funzionario incaricato
(Emanuele geom. BETTASSA)

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 111 del 22/12/2025

OGGETTO: Contratto di fornitura di energia elettrica con la società Ki Energia con sede in Rieti (RI) 02100, Piazza Della Repubblica 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. del 18.08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco di nomina del responsabile Area tecnica – manutentiva e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 D.Lgs. n.267/2000 n.3 del 01.07.2016;

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE, e delle successive deliberazioni n. 20/03 e 107/04 di recepimento della direttiva europea (2003/54/CE art. 21, comma 1, lettera b) da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a partire dal 01/07/2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato e le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. n. 79/1999) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (legge n.488/1999 così come modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) prevede tra l'altro l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete;
- è possibile altresì procedere per affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità purché si conseguano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- attualmente la fornitura dell'energia elettrica è eseguita da KiEnergia;
- questo ufficio è alla ricerca delle migliori condizioni per l'approvvigionamento di Energia Elettrica;

VALUTATA la proposta della società Kienergia con sede in Rieti (RI) la quale ha offerto le condizioni di seguito riepilogate:

e preso atto che il contratto proposto da Ki energia prevede la rescissione unilaterale per cambio fornitore in qualunque momento e senza oneri;

Fascia oraria di consumo	F1	F2	F3
Prezzi in €/kWh Energia	Sconto 10%	Sconto 10%	Sconto 10%

VERIFICATO CHE:

- l'affidamento diretto è motivato dal fatto che le condizioni economiche offerte dalla società Ki energia sono inferiori rispetto alle Convenzioni Consip e del MEPA;
- il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, e che la sottoscrizione del relativo contratto comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica;

RITENUTO, pertanto, per tutte le considerazioni fin qui esposte, di procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica alla Società **Ki energia** con sede in Rieti (RI) alle condizioni riportate nell'offerta per il periodo di un anno, ferma restando la possibilità di recesso anticipato;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende eseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n.217 in particolare l'art.3 recante "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la Legge n.208 del 28.12.2015 "Legge di stabilità" in materia di acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICONUSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI RITENERE la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI RINNOVARE il contratto in essere con KiEnergia per la fornitura di energia elettrica;

3) DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: l'approvvigionamento di energia elettrica;
- il contratto ha per oggetto: Fornitura di energia elettrica;
- luogo di svolgimento: Comune di Ingria;
- durata/tempi di consegna: nei tempi previsti e per 1 anno;
- corrispettivo: come da offerta;
- pagamento: entro la scadenza indicata in fattura;
- modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

4) DI AFFIDARE - ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) - alla società Kienergia di Rieti la fornitura di energia elettrica per il periodo di 1 anno e quindi dal 01/01/2026 (data presunta attivazione) al 31/12/2026, fermo restando la possibilità di recesso anticipato;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall'Anac il relativo codice CIG di seguito riportato B9AF348B81;

6) DI APPROVARE lo schema di contratto-tipo per la fornitura di Energia elettrica della predetta Società, unitamente all'offerta di carattere tecnico-economico ed alle condizioni generali di fornitura (recanti l'indicazione di quanto richiesto dall'art.192 – comma 1, lett. a) e b) – del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000) e che, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7) DI DARE MANDATO alla società Ki energia di avviare i procedimenti necessari alla disdetta dei contratti in essere;

8) DI DARE ATTO che la presente non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione e che la sottoscrizione del relativo contratto, secondo le modalità richieste, comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica;

09) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

10) DI DARE ATTO, infine, che le informazioni e i dati contenuti nel presente atto vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.33 del 14/3/2013. -

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

=====

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.07.2000 n. 205
- 2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.